

Proponente: 31.A
Proposta: 2017/1986

del 03/11/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1504

del 06/11/2017

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI CORRISPOSTE E VERSATE AL DIPENDENTE D.C. DURANTE L'ASSENZA DAL SERVIZIO AVVENUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

Preso atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 dell' 11/04/2017,dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.87 dell' 08/06/2017, ex art.169 del D.Lgs.267/00 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;

Osservato la

sentenza della Corte di Cassazione Sez.Unite 12 novembre 1988 n.6132 che prevede:"*..il responsabile di lesioni personali a danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative*";

Preso atto

di quanto precisato dall'art. 2947 del codice civile" *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*" al comma 2 ovvero che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni;

Premesso che

il dipendente D.C. (Codice Individuale 65598) in data 20/10/2016 ha subito un incidente stradale a seguito del quale ha effettuato assenze per malattia debitamente retribuite dalla Scrivente Amministrazione Comunale;

Osservato che

in riferimento all'incidente che ha visto coinvolto il dipendente di cui sopra, ed in applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione Sez.Un.12 novembre 1988 n.6132 sopracitata, si è provveduto a richiedere all' Assicurazione Unipolsai- Divisione La Fondiaria in qualità di garante del responsabile del sinistro, il rimborso della somma corrisposta al suddetto dipendente durante tutto il periodo di assenza dal servizio, per un ammontare di € 1.323,77;

Visti

- L'art.14" *Competenze e Responsabilità Dirigenziali*" della sezione A, del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime,con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del .Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare Il Servizio Finanziario Comunale ad emettere ordinativo di incasso per la somma di **€ 1.323,77** P.P. N. 14248 del 31/10/2017 quale rimborso delle retribuzioni erogate e contribuzioni versate per il dipendente durante l'assenza dal servizio, come in premessa riportato;
2. di accertare l'entrata di € 1.323,77 al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d.Lgs.126/2014 3.05.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 2017-2019-Esercizio 2017- al capitolo 8315/1 del P.E.G.2017 denominato" *Risarcimento danni da Istituti assicurativi per assenza dal lavoro di un dipendente a seguito infortunio*", codice prodotto-progetto P.E.G. 2017_PD_3102, centro di costo 0115, codice Coge CJ;
3. di emettere reversale d'incasso di pari importo quale rimborso delle retribuzioni erogate e contribuzioni versate per il dipendente D.C. durante l'assenza dal servizio, come da bonifico bancario emesso dall' Assicurazione Unipolsai Divisione La Fondiaria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)